



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI GENOVA SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

	TORTI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PIU	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GALLETTO	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2143/13 depositato il 17/12/2013
  - avverso IRROG.SANZIONI n° TL3LR3100036 IRPEF-ALTRO 2007
  - avverso IRROG.SANZIONI n° TL3LR3100036 IRPEF-ALTRO 2008
  - avverso IRROG.SANZIONI n° TL3LR3100036 IRPEF-ALTRO 2009
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2143/13

UDIENZA DEL

05/05/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

1181/13/14

PRONUNCIATA IL:

- 5 MAG. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

10 GIU. 2014

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 17 dicembre 2013 ha impugnato l'atto di irrogazione sanzioni n° TL/3LR3100036/2013 relativo agli anni 2007-2008 e 2009 per un importo di € 53.618,38 sul monitoraggio fiscale e rettificato in autotutela in € 40.033,12 conseguente ad una verifica della Guardia di Finanza in merito ad una detenzione di capitali all'estero nell'ambito della così detta lista Falciani, contestando l'applicazione della sanzione oltre il limite minimo di legge oltre allo scomputo di quanto già definito per l'anno 2006.

A sostegno del ricorso eccepisce la illegittimità per carenza di motivazione e di prova in ragione del fatto che la relazione bancaria Syagnus contiene dati bancari fino al febbraio del 2007 con la conseguenza che i saldi che la Guardia di Finanza ha ritenuto sussistere anche per la fine del 2007, 2008 e 2009 sono da considerarsi come una semplice congettura.

Contesta anche la falsa applicazione degli artt 7 e 16 del d.lgs 472/1997 in quanto l'Ufficio non ha indicato i criteri attraverso i quali è giunto a determinare una sanzione pari a 2,5 volte il minimo. Se non l'indicazione che trattavasi di capitali detenuti in paesi inseriti nella black list tenendo presente che lo stesso Ufficio, nel ridurre a 2 volte il minimo la sanzione inizialmente applicata, ha evidenziato la volontà di ravvedimento della ricorrente che ha definito con conciliazione o con acquiescenza le annualità di imposta interessate. In particolare evidenzia la circostanza che l'art. 7 del d.lgs 472/1997 richiama, ai fini della applicazione della sanzione la necessità di valutare la condotta e la personalità del trasgressore che, nel caso di specie, non ha evaso alcuna imposta e non ha precedenti fiscali specifici richiamando, in tal senso, una decisione della Commissione tributaria di Milano.

Contesta anche il calcolo della sanzione evidenziando che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 97/2013 che ha previsto la una sanzione solo per le omissioni del quadro RW della sezione II e non più per quelle della sezione III, nella applicazione del cumulo giuridico si deve far riferimento ad un'unica violazione con la conseguenza che, partendo dalla violazione più elevata relativa all'anno 2008 ( € 19.327,00) applicando l'aumento del 1,5 per il cumulo e sottraendo la sanzione già pagata per l'anno 2006, il totale della sanzione si ridurrebbe a € 15.405,00 con ulteriore riduzione del 30% per la definizione agevolata.

Chiede anche che venga applicata la disposizione di cui all'art. 6 dello stesso d.lgs 472 secondo il quale non sarebbero applicate sanzioni nell'ipotesi in cui vi siano evidenti situazioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

L'Ufficio, con le sue deduzioni, evidenzia che, per quanto attiene alla carenza di motivazione ed il difetto di prova sulla esistenza di fondi sul conto svizzero anche per gli anni 2007, 2008 e 2009, oltre al fatto che lo stesso ricorrente, in sede di controdeduzioni, non aveva contestato la circostanza, la stessa ricorrente non aveva dato prova di non possedere più i capitali contestati nel conto svizzero con la conseguenza che la mancata indicazione negli appositi quadri fosse legittima essendo onere del contribuente fornire argomenti in senso contrario giustificata anche dal fatto che la parte aveva dato acquiescenza nei confronti degli accertamenti almeno per gli anni 2007 e 2008.

Sulla falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs 472/1997 in ordine alla applicazione di sanzioni oltre il limite minimo, evidenzia che in sede di ricalcolo l'Ufficio, anche sulla base della entrata in vigore della legge 97/2013 - ha preso in considerazione come penalità base, la percentuale del 10% per il 2007 - su una fornice compresa tra il 5 e il 25% - e del 12% - su una fornice dal 6 al 30% - per gli anni 2008 e 2009, applicando gli aumenti del 50% e del 25% previsti dall'art. 12 della legge 472/1997 per il cumulo fra più anni e più violazioni.

Sulla richiamo alla condotta dei contribuenti evidenzia che il richiamato ravvedimento è stato attuato solo a seguito delle segnalazioni all'autorità giudiziaria e alle implicazioni di carattere penale e che la detenzione di capitali all'estero non può non essere considerato anche come possibile frutto di evasione.

Per quanto riguarda la possibilità di applicazione della legge 97/2013 evidenzia che l'applicabilità dell'aumento del 25% è corretto in ragione del fatto che la nuova norma non interviene sulla punibilità o meno di una condotta ma solo sulle modalità di calcolo del cumulo.

In subordine l'Ufficio evidenzia che, anche escludendo l'ulteriore aumento del 25% conseguente alla contestazione di più violazioni, partendo dal valore base della sanzione più alta e relativa all'anno 2009 e

ridotta al 12% - fornice tra il 6 ed il 30% - la sanzione si potrebbe ridurre, al massimo, all'importo di € 29.309,44.

Non applicabile è la definizione agevolata prevista prima del contenzioso né la disapplicazione in ragione della incertezza della norma che era chiarissima sia in ordine alle sanzioni che agli obblighi di dichiarazione.

Il rappresentante del contribuente e il rappresentante dell'Ufficio hanno insistito, rispettivamente, per l'accoglimento ed il rigetto del ricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che per quanto attiene alla prima doglianza del ricorrente consistente nella circostanza che l'Ufficio ha omissso di motivare per quale motivo ha ritenuto sussistere le violazioni contestate anche per gli anni 2007, 2008 e 2009 in ragione del fatto che la relazione Bancaria Syagrus contiene dati bancari fino al febbraio 2007, l'assenza certificata di comportamenti, da parte del contribuente, di non possedere più capitali nei conti svizzeri e l'acquiescenza agli accertamenti per gli anni 2007 e 2008 sono indicativi del persistere di una situazione che avrebbe dovuto portare alla compilazione degli appositi quadri RW della dichiarazione in assenza della quale risulta giustificata l'applicazione delle previste sanzioni anche per gli anni contestati.

Per quanto attiene al calcolo della sanzione applicabile ritiene, questa Commissione, di condividere la tesi del ricorrente che ha richiesto l'applicabilità della nuova normativa introdotta dalle legge 97/2013 la quale ha previsto la sanzione solo per le omissioni del quadro RW della sezione II e non più per quelle della sezione III. Ciò in quanto nonostante il principio generale sia quello secondo il quale la nuova norma non sia intervenuta sulla punibilità o meno della condotta ma solo sulle modalità del calcolo del cumulo, risulta di tutta evidenza che le indicazioni sulle sezioni II e III sono finalizzate allo stesso adempimento con la conseguenza che, nel caso di specie, possa essere applicata la norma più favorevole escludendo, di conseguenza, la contestazione di più violazioni e l'ulteriore aumento del 25%.

Sulla base di quanto sopra è considerato che, come valore base deve essere considerato l'importo delle somme non dichiarate per l'anno 2009 per un importo di € 238.303,90 che rappresenta il valore più alto nel triennio al quale è da ritenersi condivisibile il criterio proposto, in via subordinata, dall'Ufficio con le sue deduzioni secondo il quale applicando, all'importo della somme non dichiarate ed applicando alle stesse una percentuale del 12%, che è al di sotto del lime massimo previsto per il 2009 nella misura del 30%, e, successivamente, applicando il solo aumento del 50% eliminando il 25% in applicazione del principio del favor rei, la sanzione si riduce, scomputando l'ulteriore importo di € 13.585,27 quale sanzione già irrogata nel 2006, a € 29.309,44.

L'applicabilità della disposizione più favorevole di cui alla legge 97/2013 esclude che possano essere applicate le disposizioni di cui all'art. 6 del d.lgs 472 non esistendo situazioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

Sulle base delle suesposte argomentazioni il ricorso deve ritenersi parzialmente accoglibile con riduzione della sanzione per gli anni 2007/2009 a € 29.309,44 con compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione a € 29.309,44  
Spese compensate  
Genova 05 maggio 2014

Il relatore

Franca Piu

